

## PROSEGUONO LE AZIONI DEL CSA PER LA CORRETTA ATTUAZIONE DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI CONTRIBUTIONI ECONOMICHE \*

FRANCESCO SANTANERA

Nonostante le numerose iniziative del Csa, Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base (incontri con amministratori e funzionari, articoli, manifestazioni di protesta e di proposta, ecc.), le istituzioni (Ministero della sanità, Regioni, Aziende ospedaliere, Asl e Comuni) avevano continuato imperterrite a disapplicare totalmente le leggi approvate dal Parlamento a tutela delle esigenze terapeutiche degli anziani malati cronici non autosufficienti (1), con l'obiettivo di trasferire le compe-

tenze dal Servizio sanitario nazionale (i cui interventi sono caratterizzati dalla presenza di diritti e della gratuità, salvo ticket) al settore socio-assistenziale fondato sulla discrezionalità delle prestazioni, sull'obbligo del versamento di contributi economici da parte degli utenti e spesso anche dei loro congiunti (2).

Per la realizzazione di detto scopo il Consiglio sanitario nazionale aveva approvato l'8 giugno 1984 un documento, più volte ricordato su questa rivista, in cui veniva ipocritamente affermato quanto segue: «*Considerato lo stretto intrecchio della presenza sanitaria e socio-assistenziale anche nelle strutture protette appare necessario che, nel transitorio, sia per l'indempienza dei servizi sanitari sul territorio, che non possono farsi carico in maniera completa del problema, sia perché storicamente il non autosufficiente è stato ricoverato e assistito in ambito ospedaliero o paraospedaliero, la spesa relativa in casa protetta o struttura simile di persone non autosufficienti carichi parzialmente (fino al massimo del 50%) sul fondo sanitario*

\* Diciottesimo articolo sulle attività svolte dal volontariato dei diritti e sui risultati raggiunti. I precedenti articoli pubblicati su questa rivista riguardano: "La situazione dell'assistenza negli anni '60: 50mila enti e 300mila minori ricoverati in istituto", n. 163, 2008; "L'assistenza ai minori negli anni '60: dalla priorità del ricovero in istituto alla promozione del diritto alla famiglia", n. 164, 2008; "Anni '60: iniziative dell'Anfaa per l'approvazione di una legge sull'adozione dei minori senza famiglia", n. 165, 2009; "I minori senza famiglia negli anni '60: rapporti internazionali e appello dell'Anfaa al Concilio ecumenico Vaticano II", n. 166, 2009; "1964: presentata alla Camera dei Deputati una proposta di legge sull'adozione legittimante dei minori senza famiglia", n. 167, 2009; "Le forti opposizioni alla proposta di legge 1489/1964 sull'adozione legittimante", n. 168, 2009; "Altre iniziative dell'Anfaa per l'approvazione dell'adozione legittimante dei minori senza famiglia", n. 169, 2010; "Finalmente approvata la legge 431/1967 sull'adozione legittimante dei minori senza famiglia", n. 170, 2010; "Riflessioni in merito alla svolta socio-culturale promossa dall'adozione legittimante e dal volontariato dei diritti", n. 171, 2010; "Le travagliate prime applicazioni della legge 431/1967 istitutiva dell'adozione legittimante", n. 172, 2010; "Azioni intraprese dall'Anfaa e dall'Uipdm per l'attuazione della legge sull'adozione speciale", n. 173, 2010; "Ulteriori azioni dell'Anfaa e dell'Uipdm per la corretta applicazione della legge 431/1967 sull'adozione speciale e per l'adeguamento funzionale dei Tribunali e delle Procure per i minorenni", n. 174, 2011; "Sollecitazioni e denunce dell'Anfaa e dell'Uipdm per superare le resistenze frapposte all'attuazione della legge sull'adozione speciale", n. 175, 2011; "Altri impulsi dell'Anfaa e dell'Uipdm per la piena e tempestiva realizzazione della legge sull'adozione speciale", n. 176, 2011; "Esperienze in merito alle contribuzioni economiche illegittimamente imposte dagli Enti pubblici del settore socio-sanitario", n. 177, 2012; "Vertenze avviate dal Csa contro le illegali richieste di contributi economici ai congiunti degli assistiti", n. 178, 2012; "Altre iniziative del Csa per ottenere il rispetto delle leggi relative alle contribuzioni economiche", n. 179, 2012.

(1) Come ho ricordato nell'articolo pubblicato sul n. 177, 2012 di questa rivista, negli anni '70-'80 gli anziani malati cronici non autosufficienti erano quasi sempre ricoverati in strutture predisposte per le persone non malate, che venivano assistite perché prive dei mezzi necessari per vivere. In quel periodo erano totalmente ignorate e disapplicate le seguenti leggi:

– le n. 841/1953 e 692/1955 in base alle quali i pensionati dei settori pubblico e privato ed i loro congiunti conviventi di qualsiasi età avevano il pieno diritto alle cure sanitarie gratuite e senza

limiti di durata, comprese quelle ospedaliere, nei casi di insorgenza di patologie croniche. Quale contropartita a detto diritto il Parlamento aveva imposto un consistente aumento dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro;

– la n. 132/1968 il cui articolo 22 prevedeva l'istituzione negli ospedali generali provinciali di reparti di geriatria e per ammalati lungodegenti, mentre l'articolo 29 stabiliva che «ogni Regione provvede a programmare i propri interventi nel settore ospedaliero (...) in relazione al fabbisogno di posti letto distinti per acuti, cronici, convalescenti e lungodegenti»;

– la n. 833/1978 sanciva e sancisce tuttora l'obbligo del Servizio sanitario nazionale di provvedere «alla tutela della salute degli anziani, anche al fine di prevenire e rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione»; stabilisce inoltre che le prestazioni devono essere fornite agli anziani, come a tutti gli altri cittadini, qualunque siano «le cause, la fenomenologia e la durata» delle malattie.

(2) È molto significativo che mentre gli anziani malati cronici non autosufficienti venivano espulsi dagli ospedali, allora Ministro della sanità, Carlo Donat Cattin, nella risposta inviata alla lettera aperta di Mario Tortello pubblicata su *Stampa Sera* del 3 agosto 1987 aveva indirettamente ammesso il diritto di detti pazienti alle cure ospedaliere gratuite e senza limiti di durata. Cfr. l'editoriale del n. 80, 1987 di *Prospettive assistenziali* "Il Ministro della sanità non smentisce i diritti degli anziani cronici non autosufficienti" in cui sono riportate integralmente la lettera aperta di Mario Tortello e la risposta del Ministro. Sono altresì pubblicate alcuni interventi dei lettori di *Stampa Sera*.

nazionale, al fine di determinare la correlativa riduzione della spesa ospedaliera» (3).

A seguito del sopra citato pronunciamento del Consiglio sanitario nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri Craxi aveva emanato in data 8 agosto 1985 un devastante decreto finalizzato al trasferimento dalla sanità all'assistenza delle competenze in materia di anziani malati cronici non autosufficienti, nonché all'imposizione a detti infermi del versamento di contributi economici (4).

### **Esempi di ingordigia dei Comuni**

Segnalo alcuni casi drammatici allo scopo di comprovare l'accanimento di quasi tutti gli enti locali contro i più deboli e di evidenziare le nefaste conseguenze delle loro iniziative in materia di contribuzioni economiche, peraltro imposte illegittimamente.

1. Nel 1993 il Comune di Reggio Emilia pretende da una signora anziana colpita da patologie invalidanti e da non autosufficienza, ricoverata impropriamente presso una struttura socio-assistenziale, il versamento mensile non solo di 1 milione e 250mila ex lire da parte della stessa degente, ma anche di altre 660mila ex lire dal figlio.

Come ho già osservato, la richiesta del Comune di Reggio Emilia, imposta quale condizione *sine qua non* per ottenere il ricovero, contrastavano nettamente con il diritto alle cure sanitarie gratuite e senza limiti di durata stabilito dalle leggi vigenti.

Infatti la relativa delibera era stata assunta dal Consiglio comunale di Reggio Emilia stabilendo che nei confronti degli anziani colpiti da patologie invalidanti e da non autosufficienza «i familiari erano tenuti alla partecipazione al

(3) Avevano partecipato e votato a favore del documento del Consiglio sanitario nazionale, fra gli altri, il sociologo Achille Adigò, nonché i rappresentanti delle Regioni, dei Ministeri della sanità e del tesoro, del Consiglio nazionale delle ricerche, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, e dei Sindacati Cgil-Cisl-Uil.

(4) Detto trasferimento era continuato nonostante che la Corte di Cassazione nella sentenza n. 10150/1996 del 16 gennaio 1996 avesse rilevato che il decreto dell'8 agosto 1985 «non ha alcun valore normativo» e che «le prestazioni sanitarie, al pari di quelle di rilievo sanitario, sono oggetto di un diritto soggettivo, a differenza di quelle socio-assistenziali alle quali l'utente ha solo un interesse legittimo» e che se il decreto Craxi avesse introdotto la distinzione fra malati acuti e cronici «tale differenza sarebbe nuovamente contra legem e, come tale, disapplicabile dal giudice ordinario».

pagamento delle rette per il mantenimento del congiunto ricoverato».

Per costringere i parenti a versare i contributi, anche se non dovuti in base alle leggi vigenti, il Comune di Reggio Emilia li minacciava con le seguenti espressioni: «Qualora la documentazione richiesta non venga presentata nei termini precedentemente fissati, da tutti o da una parte dei familiari, d'ufficio si dovrà procedere, indipendentemente dal reddito, a richiedere le somme dovute dai familiari inadempienti, calcolando a loro carico l'intera spesa di mantenimento, al netto delle somme versate direttamente dal degente in conto retta; tale differenza verrà quindi fatturata sistematicamente all'interessato, provvedendo successivamente all'iscrizione al ruolo nel caso in cui non si provveda regolarmente al pagamento. Parallelamente all'iscrizione al ruolo, si rende noto che si provvederà a revocare l'impegnativa di pagamento comunicando contestualmente, oltre che ai familiari interessati, la revoca dell'impegnativa alla casa di riposo ove il degente è ospite» (5).

2. Analogo il tono intimidatorio usato dal Comune di Udine nei confronti di una figlia che aveva segnalato i motivi giuridici in base ai quali riteneva di non dover più versare alcun contributo per il ricovero della madre: «Si preavvisa sin d'ora che – non ottemperando alle disposizioni impartite – questa Amministrazione si vedrà costretta, suo malgrado, a revocare immediatamente l'ordinanza di ricovero a suo tempo emessa nei confronti dell'istituto (...), ordinando nel contempo la dimissione della familiare di cui sopra e non accollandosi più le rette di ricovero fruite dalla medesima presso l'istituto stesso, dando avvio alla procedura legale nei Suoi confronti per il recupero del credito vantato da questa amministrazione comunale» (6).

Dunque, i Comuni di Reggio Emilia e di Udine (7) non solo pretendevano contributi non

(5) Cfr. «Facciamo il punto sui contributi economici indebitamente richiesti dagli enti pubblici ai parenti degli assistiti maggiori», *Prospettive assistenziali*, n. 116, 1996.

(6) *Ibidem*.

(7) Segnalo altresì che con nota del 18 settembre 1996, prot. 2667/1.3.16, il Direttore del servizio affari giuridici della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia aveva sostenuto le posizioni del Csa affermando quanto segue: «1. La domanda per gli alimenti va inoltrata formalmente dall'assistito ai suoi parenti nell'ordine

previsti da nessuna legge dello Stato, ma esercitavano un odioso ricatto sui congiunti di persone gravemente malate e non autosufficienti, aventi, fra l'altro, diritto alle cure sanitarie gratuite.

3. Drammatico l'episodio segnalato da Fiorenzo Lanconelli, Segretario della casa di riposo di Bagnacavallo (Ravenna) al convegno "Le Residenze protette per gli anziani" svoltosi a Modena il 28, 29 e 30 ottobre 1982 (8). Infatti a proposito dell'ammontare delle rette a carico degli anziani non autosufficienti e dei loro congiunti, ha reso noto quanto segue: «*Abbiamo l'esempio di due anziani che per non far pagare delle cifre così grosse ai parenti, si sono lasciati morire, hanno smesso di mangiare e a un certo punto se ne sono andati*». Nonostante la commovente e significativa esperienza, nessun commento è emerso sia dai numerosi partecipanti provenienti da varie Regioni del nostro Paese sia dagli organizzatori e dai relatori del convegno.

4. Un'altra significativa vicenda riguarda la moglie di un anziano malato di Alzheimer, ricoverato dall'Asl a titolo gratuito in una casa di cura privata convenzionata. A seguito della proposta, avanzata dalla stessa Asl, di ricoverare il paziente presso una Rsa (Residenza sanitaria assistenziale), la figlia segnalava al Consorzio Monviso Solidale, gestore delle attività socio-assistenziali di numerosi Comuni della Provincia di Cuneo, che «*pur avendo presente che le leggi obbligano il Servizio sanitario nazionale a provvedere alla cura dei malati cronici non autosufficienti, compresi quelli colpiti dalla patologia di Alzheimer, gratuitamente e senza limiti di durata*» (9), accetta il trasferimento del padre presso una Rsa a condizione che la quota alberghiera «*sia prelevata esclusivamente dai redditi dello stesso mio padre (ammontante a circa lire 1.750.000 mensili) e*

---

*indicato dal Codice civile; 2. È infondata la pretesa dell'Ente pubblico di determinare la quota degli alimenti, la quale, in mancanza di accordo, va determinata dal giudice*».

(8) Gli atti sono stati pubblicati nel 1983 dal Servizio studi e documentazione del Dipartimento sicurezza sociale della Regione Emilia-Romagna.

(9) La contribuzione a carico degli anziani cronici non autosufficienti ricoverati presso le Rsa è stata disposta dall'articolo 54 della legge 289/2002, che ha reso cogenti le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 concernente i Lea, Livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria.

*dell'indennità di accompagnamento se e quando verrà corrisposta, dedotta in ogni caso la quota che viene lasciata al degente per le sue spese personali e tenendo, comunque, presente che mia madre non percepisce alcun reddito, non è proprietaria di alcun bene immobile, versa mensilmente lire 480mila per l'affitto dell'alloggio dove abita e lire 270mila per un mutuo acceso presso la banca Crt*».

Orbene, con lettera del 19 ottobre 2001, il succitato Consorzio Monviso Solidale comunica alla figlia che a disposizione della madre sono lasciate solamente 800mila lire mensili, il che significa, dedotti gli importi sopra indicati (lire 480mila + 270mila) che la stessa doveva vivere con 50mila lire al mese! In risposta alle contestazioni avanzate dal Csa, il Presidente del Consorzio, un noto primario ospedaliero, aveva precisato che la decisione era stata assunta sulla base di una delibera fondata sui «*principi della corresponsabilità di tutti i cittadini nella ricerca del benessere per tutti, e del dovere di utilizzare le risorse esistenti in modo non egoistico*».

5. Una ulteriore ed eloquente conferma dell'accanimento in materia di contribuzioni economiche è fornita dalle delibere assunte dall'Associazione dei Comuni dell'ex Ussl 27, avente sede a Ciriè (Torino). Poiché in data 14 novembre 1995 la sopra citata Associazione aveva approvato una delibera in cui era prevista l'imposizione di contributi economici ai parenti dei soggetti con handicap assistiti nelle comunità alloggio, il Csa presentava ricorso al Coreco, Comitato regionale di controllo negli atti degli enti locali (10), che con ordinanza del 21 dicembre 1995 (assunta dopo poco più di un mese dalla data di approvazione della delibera contestata!) (11) ne aveva accertato l'illegittimità «*laddove prevede la richiesta di contributi finanziari ai congiunti degli utenti*» in quanto detti contributi «*possono essere richiesti solo in base a precise disposizioni di legge*

---

(10) I Coreco sono stati soppressi, eliminando la possibilità da parte delle organizzazioni sociali di ricorrere direttamente e senza alcuna spesa contro provvedimenti illegittimi degli enti locali, nonché di ottenere decisioni molto sollecite.

(11) Il Coreco aveva interrotto il termine di esecutività della delibera in oggetto il 27 novembre 1995, e cioè dopo appena 15 giorni dall'approvazione. Cfr. "Il Coreco conferma che gli enti pubblici non possono pretendere contributi economici dai parenti degli assistiti", *Controcittà*, n. 3/4, 1996.

statale e/o regionale, giusto il parere reso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri DAS/4390/1/H/795» (12).

Per aggirare l'ostacolo frapposto dal Coreco, l'Associazione dei Comuni dell'ex Ussl 27 predisponne una delibera assai allarmante, approvata il 1° luglio 1996, in quanto sanciva una illegittima disparità di trattamento fra coloro che richiedevano un intervento socio-assistenziale in relazione alla sottoscrizione o meno da parte dei loro parenti tenuti agli alimenti dell'impegno di corrispondere il contributo economico stabilito (illegalmente) dall'Associazione.

In particolare la disparità di trattamento riguardava la detrazione del 70% della somma erogata all'assistito «*qualora i parenti tenuti agli alimenti, invitati per iscritto dai servizi sociali a produrre la documentazione richiesta non vi provvedevano*».

Dai contenuti della delibera emergeva altresì che non veniva riconosciuta la priorità degli interventi socio-assistenziali alle persone, qualsiasi fossero le loro esigenze, i cui parenti non avessero accettato di versare i contributi richiesti.

Nella lettera inviata al Coreco il 1° luglio 1996 il Csa, dopo aver rilevato l'inaccettabile disparità di trattamento introdotta nella delibera in oggetto, aveva precisato quanto segue: «*Nella delibera è previsto che i servizi sociali debbano individuare i parenti non conviventi tenuti agli alimenti (salvo che il soggetto stesso richieda espressamente che i servizi sociali non contattino i parenti tenuti agli alimenti e quindi rinunci ad una quota dei contributi a carico dell'Ussl e si ponga in una situazione di non priorità). Essi devono, inoltre, essere convocati dall'Ussl ed essere invitati ad evidenziare la propria difficoltà a provvedere totalmente o parzialmente alla corresponsione degli alimenti al proprio congiunto e produrre la documentazione dei propri redditi*» aggiungendo che «*con la procedura di cui sopra si viola il diritto alla riservatezza circa la situazione dell'assistito (che evidentemente viene esposta ai*

*parenti per giustificare la richiesta di una loro contribuzione)*», che «*analoga violazione viene compiuta allorquando si richiede al congiunto di evidenziare la propria difficoltà*» e che l'Associazione dei Comuni «*esercita un vero e proprio ricatto nei confronti dei parenti, in quanto il loro rifiuto (peraltro pienamente legittimo) di versare all'Ussl stessa contributi economici, determina le gravi conseguenze negative sul loro congiunto bisognoso, come rilevato in precedenza*».

Accogliendo la richiesta del Csa, il Coreco con l'ordinanza del 1° agosto 1996 annullava la delibera.

Volendo ad ogni costo ottenere il versamento di contributi economici dai congiunti degli assistiti, l'Associazione dei Comuni dell'ex Ussl 27 aveva approvato una terza delibera in data 10 giugno 1997 in cui veniva inserito «*l'accordo convenzionale con i parenti tenuti agli alimenti dell'utente che richiede l'integrazione della retta di ricovero*» quale espediente amministrativo per superare i divieti di legge.

Anche in questo caso il Coreco, su ricorso del Csa, con ordinanza del 31 luglio 1997 aveva annullato la delibera di cui sopra ribadendo che «*i contributi finanziari ai congiunti degli utenti possono essere richiesti solo in base a precise norme di legge statale e/o regionale*» e precisando che «*manca una normativa statale e/o regionale che regoli il versamento di contributi*».

6. Non essendo servita la lezione delle tre succitate ordinanze del Coreco, l'Ussl di Ciriè si rivolgeva al Tribunale civile di Torino per una analoga questione relativa ai contributi economici. Molto significativa e ulteriore conferma dell'assurdo e illegittimo accanimento di enti pubblici, è la constatazione che la richiesta del versamento di somme era rivolta ai figli che erano stati dichiarati in stato di adottabilità in quanto il genitore non se ne era mai interessato sia sotto il profilo materiale che quello morale. Solo uno dei ragazzi era stato adottato, mentre per gli altri due i servizi non avevano reperito coniugi o persone singole disponibili. Pertanto al compimento del 18° anno di età lo stato di adottabilità era venuto meno e di conseguenza, anche se la situazione di totale disinteresse del genitore nei confronti dei due

(12) Il succitato parere del Capo dell'ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri era analogo a quello espresso dal Direttore generale dei servizi civili del Ministero dell'interno con nota del 27 dicembre 1993 n. 12287/70. I due pareri sono riportati nel mio articolo pubblicato sul n. 177/2012 di questa rivista.

figli non adottati non era cambiata, in base alla legge erano stati ristabiliti i rapporti giuridici fra detto genitore ed i succitati figli.

Nonostante la situazione sopra evidenziata, l'Ussl 27 di Ciriè aveva avuto l'ardire di chiedere ai figli di versare i contributi economici a favore del padre assistito, istanza che era stata respinta dal Tribunale civile di Torino, con la sentenza n. 1178 emanata il 25 gennaio 1999, depositata in Cancelleria il 1° marzo successivo in cui veniva precisato che «*nella legislazione vigente non è dato di rinvenire una norma di rivalsa verso i parenti del ricoverato che legittimi una situazione processuale dell'assistito da parte dell'ente erogatore, perché infatti di questo si tratterebbe: di sostituirsi all'interessato nel richiedere una prestazione alimentare che l'interessato non ha richiesto*».

7. Su richiesta del Csa, il Coreco era intervenuto con una ordinanza del 19 febbraio 1997 ed aveva annullato la delibera approvata il 13 gennaio 1997 dall'Assemblea del Consorzio intercomunale dei servizi alla persona di Settimo Torinese in cui, anche in questo caso, era prevista l'imposizione di contributi economici ai congiunti degli assistiti.

8. Come era stato segnalato su *La Stampa* del 14 agosto 1997 e riportato sul n. 119, 1997 di *Prospettive assistenziali* «*l'Assessore al bilancio del Comune di Bologna, città simbolo della sinistra italiana, ha proposto di rivalersi sui beni dell'anziano (case di proprietà, Bot, ecc.) entrando nell'asse ereditario*» allo scopo di recuperare una parte dei 17 miliardi di lire che ogni anno il Comune spendeva per la cura e assistenza degli anziani malati cronici non autosufficienti, nonostante che, come ho già ricordato, la Corte di Cassazione nella sentenza n. 10150/1996 (riportata integralmente nel n. 117, 1996 di questa rivista) avesse puntualizzato che detti pazienti avevano il diritto alle prestazioni gratuite del Servizio sanitario nazionale, comprese quelle erogate dagli ospedali.

Sulla stessa linea il Comune di Torino, il cui Assessore all'assistenza aveva dichiarato (cfr. *La Stampa* del 19 agosto 1997) che intendeva «*rivalersi sull'eredità del nonno, attingendo dai Bot in Banca o prelevando una quota della casa di proprietà*».

## **Il convegno di Torino del 16 ottobre 1993**

Allo scopo di informare le autorità istituzionali, gli operatori e la popolazione il Csa aveva organizzato numerose iniziative (conferenze, dibattiti, seminari di studio, volantinaggi, ecc.), nonché il convegno "Perché non devono essere versati contributi dai parenti di handicappati intellettivi ricoverati o assistiti da enti pubblici: aspetti etici e giuridici", svoltosi a Torino il 16 ottobre 1993.

Il teologo Don Giannino Piana aveva svolto una apprezzata relazione rilevando che «*una prima forma di ambiguità che caratterizza la società di oggi è data dalla contrapposizione esistente tra il riconoscimento astratto dei diritti dell'handicappato (...) e il prevalere di fatto di un atteggiamento di emarginazione nei confronti dell'handicappato stesso*» e che «*l'affermarsi di forme di chiusura degli individui o dei diversi soggetti sociali, che tendono a tutelare i loro diritti a scapito dei diritti degli altri, determina una lotta tra corporazioni con il prevalere delle corporazioni forti su quelle deboli*».

Secondo il Relatore «*sta qui la spiegazione dei processi di marginalizzazione di alcuni soggetti, in primo luogo degli handicappati*».

Per quanto riguarda le strade da percorrere, Don Piana aveva affermato quanto segue: «*È giusto che la famiglia diventi il perno, il luogo da cui partire senza per questo penalizzare quelle famiglie che non sono in grado di sopportare il peso di tali situazioni; ma si tratta di non abbandonarla, di non lasciarla sola, si tratta cioè di creare intorno alla famiglia una ampia solidarietà sociale, di dar vita ad una cultura dell'integrazione sociale dell'handicappato, per la quale egli viene percepito come un soggetto di cui deve prendersi cura l'intera società*».

Aveva altresì rilevato che «*i centri diurni, oltre ad essere un supporto alla famiglia, sono anche un elemento di crescita educativa*» (13).

Nel succitato convegno Massimo Dogliotti aveva sostenuto che «*in base alle leggi vigenti gli enti pubblici non possono pretendere contributi economici dai parenti, compresi quelli tenuti agli alimenti, di persone assistite*», rilevando

---

(13) Il testo integrale della relazione di Don Giannino Piana è stato pubblicato sul n. 106, 1994 di *Prospettive assistenziali* con il titolo "Handicappati intellettivi: ruolo della famiglia e della società - Aspetti etici".

che «potrebbero essere ravvisate ipotesi di reato nel caso in cui l'ente pubblico non provveda a fornire le prestazioni assistenziali dovute o le subordini alla sottoscrizione di un impegno a pagare da parte di uno o più familiari», aggiungendo che «nel caso in cui i familiari abbiano sottoscritto con l'ente pubblico un impegno a versare contributi, i familiari stessi lo possono disdire» (14).

### **Volantino del Csa**

A conferma dell'impegno del Csa segnalò che, allo scopo di informare i congiunti dei soggetti con handicap intellettuale in merito ai loro diritti, detto Coordinamento aveva predisposto e diffuso migliaia di volantini, di cui riportò il seguente: «Enti pubblici: non imbrogliate i parenti degli assistiti. Ricordatevi che, in base alle leggi vigenti, gli enti pubblici non possono pretendere contributi economici dai parenti (compresi quelli tenuti agli alimenti) di persone assistite. È moralmente inaccettabile che i parenti che si impegnano nell'assistenza dei loro congiunti non autosufficienti siano anche costretti a versare contributi economici» (15).

### **L'autorevole sostegno di Monsignor Nervo**

Analoghe le posizioni di Monsignor Giovanni Nervo, Presidente della Fondazione Zancan, che nell'articolo "Anziani: etica ed economia" (*Prospettive assistenziali*, n. 110, 1995), dopo aver ricordato che il Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti, allora gestito dal Csa «si è trovato più volte ad affrontare anche cause legali per tutelare i diritti degli anziani contro l'ospedalizzazione che li estrometteva, quasi che un malato cronico, spesso non autosufficiente,

(14) Cfr. l'articolo "Gli enti pubblici non possono pretendere contributi economici dai parenti di handicappati intellettivi maggiorenni", *Ibidem*, n. 104, 1993. Nell'articolo sono anche contenute la "Piattaforma sui rapporti economici fra il Comune di Torino (per fuori Torino le Usl) e gli handicappati intellettivi maggiorenni frequentanti i centri diurni e quelli ricoverati in strutture residenziali. Linee guida per le conseguenti convenzioni con enti pubblici e privati" e la lettera fac-simile per la disdetta degli impegni economici assunti dai parenti.

(15) Il volantino di quattro pagine conteneva anche l'articolo di Massimo Dogliotti, "Gli enti pubblici non possono pretendere contributi economici dai parenti, compresi quelli tenuti agli alimenti, di persone assistite", pubblicato sul n. 87, 1989 di questa rivista, nonché il fac-simile per la disdetta degli impegni economici sottoscritti da congiunti di soggetti con handicap frequentanti i centri diurni o ricoverati presso strutture residenziali.

non fosse un malato con il diritto alle cure sanitarie come ogni altro cittadino, oppure pretendeva scaricare sul familiare l'onere pesantissimo della degenza», aveva commentato molto favorevolmente la mozione approvata il 23 febbraio 1995 a larghissima maggioranza dal Consiglio regionale della Lombardia in cui veniva affermato che la richiesta da parte degli enti pubblici di «imporre ai parenti degli assistiti adulti rette e contributi richiamando gli articoli 433 e seguenti del Codice civile (...) è giuridicamente errata in quanto non è consentito a terzi, enti pubblici compresi, di sostituirsi agli aventi diritto agli alimenti che soli possono chiedere ai parenti obbligati e successivamente al giudice ragione della loro necessità».

Monsignor Nervo aveva altresì precisato che «questa presa di posizione del Consiglio di una grande Regione leader acquista particolare rilievo e importanza in un momento in cui la cultura dominante ancor più che in passato tende a rafforzare i soggetti forti e ad emarginare i soggetti deboli in contrasto con la lettera e lo spirito della Costituzione» (16).

### **Il mantenimento del coniuge senza risorse**

Fra le altre iniziative avviate dal Csa, merita ricordare quelle intraprese per ottenere dai Comuni il riconoscimento delle esigenze e dei diritti dei coniugi privi di risorse economiche.

Infatti, nei casi di ricovero residenziale veniva preteso che il ricoverato, anche nei casi in cui fosse l'unico soggetto in possesso di risorse, quasi sempre costituite dalla pensione di vecchiaia o di anzianità, versasse l'intero importo richiesto dalla struttura in cui era degente e che il coniuge, in genere la moglie, se non era in possesso dei mezzi necessari per vivere, si rivolgesse ai servizi assistenziali, come persona indigente, per chiedere un sussidio economico.

Il Csa aveva replicato che, in base al buon senso e alle leggi vigenti, il coniuge ricoverato doveva in primo luogo garantire al proprio coniuge le risorse necessarie al proprio mantenimento, così come avviene nei casi di separazione e che detto obbligo doveva essere este-

(16) Purtroppo la valida mozione del Consiglio regionale della Lombardia non è mai stata resa operativa dalla Giunta regionale lombarda.

so anche agli altri eventuali congiunti non autosufficienti a carico.

Finalmente, dopo anni di trattative, nella delibera della Regione Piemonte n. 37/2007 veniva precisato quanto segue: «Deve essere garantito il sostegno alle famiglie monoreddito qualora, a seguito dell'ingresso di uno dei componenti in struttura residenziale, insorgano difficoltà economiche tali da non consentire al coniuge o al familiare convivente privo di redditi di vivere autonomamente. Tale sostegno, tenendo conto delle disposizioni di cui agli articoli 143, 147 e 433 del Codice civile, viene garantito dagli enti gestori delle attività socio-assistenziali, con il concorso delle risorse regionali di cui al Fondo regionale per le politiche sociali.

«Se il coniuge o gli altri familiari conviventi non dispongono di beni patrimoniali e/o di un reddito autonomo sufficiente al proprio sostentamento e/o al pagamento del canone di locazione e delle altre spese necessarie, gli Enti gestori e/o i Comuni devono prevedere al momento del ricovero un apposito piano di intervento che consenta al ricoverato di far fronte ai propri obblighi assistenziali.

«Il reddito (e/o patrimonio) dell'utente che viene inserito in struttura deve, pertanto, essere lasciato a disposizione dei soggetti indicati nella delibera della Giunta regionale n. 17-15226 fino alla copertura delle spese previste dall'apposito piano formulato dagli Enti gestori e/o dai Comuni. In ogni caso il ricoverato concorre alla copertura della retta almeno con le indennità concesse a titolo di minorazione dall'Inps».

### **Gli Assessorati dell'assistenza sociale hanno creato decine di migliaia di poveri**

L'illegittima imposizione di contributi economici, spesso di importo assai rilevante, ai parenti degli anziani cronici non autosufficienti e dei soggetti con handicap intellettuale in situazione di gravità ha provocato decine di migliaia di nuovi poveri.

Alla faccia della prevenzione delle situazioni di bisogno, questa situazione è stata quasi sempre provocata dagli enti gestori delle attività socio-assistenziali (17).

(17) Su *Prospettive assistenziali* sono state segnalate le

### **Miliardi di lire sottratti ai malati psichiatrici**

Il solito ritornello della mancanza di risorse economiche è stato utilizzato anche per giustificare le disumane condizioni di vita delle persone rinchiusi negli ospedali psichiatrici.

Al riguardo segnalò che il Ragioniere Capo dello Stato in data 10 aprile 1996 con nota prot. 128214, Divisione 11, rendeva noto che l'Azienda Usl 5 di Como alla data del 31 dicembre 1995 aveva trattenuto dalle pensioni dei ricoverati presso il locale ospedale psichiatrico oltre 35 miliardi di lire, precisando che si trattava di una questione che «*presenta non pochi aspetti di dubbia legittimità*» (18).

### **Una legge discriminatoria**

A seguito delle vicende riguardanti la nota scrittrice Elsa Morante (19) e Riccardo Bacchelli, allo scopo di evitare che emergesse nell'opinione pubblica la consapevolezza delle nefaste conseguenze derivanti dall'illegittima negazione delle cure sanitarie residenziali agli ammalati cronici non autosufficienti, il Parlamento aveva approvato la legge 8 agosto 1985, n. 440 con la quale veniva e viene assegnato un assegno vitalizio a favore dei cittadini «*che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità*» (20).

Detta legge stabilisce altresì che «*l'importo dell'assegno straordinario vitalizio è commisurato alle esigenze dell'interessato e non può, in ogni caso, essere superiore a lire cento milioni annui*»: dunque un contributo economico estremamente elevato a favore di coloro che non possono e non devono essere poveri.

---

seguenti significative vicende personali: "Per curare l'anziana madre malata cronica non bastano l'affetto e il denaro delle figlie", n. 117, 1997; "La drammatica esperienza del figlio di una anziana malata cronica non autosufficiente", n. 119, 1997; "Il Comune di Cologno Monzese impone contributi illegittimi per il ricovero dei genitori anziani non autosufficienti e il figlio rischia il dissesto economico", n. 165, 2009 e "Il responsabile dei servizi sociali del Comune di Cologno Monzese insiste nella violazione delle norme sulle contribuzioni economiche", n. 166, 2009.

(18) Cfr. "Gestione illegale delle pensioni dei ricoverati in strutture psichiatriche", *Prospettive assistenziali*, n. 114, 1996.

(19) Cfr. l'editoriale "Il caso Morante e la cura degli anziani cronici non autosufficienti", *Prospettive assistenziali*, n. 65, 1984.

(20) Cfr. l'articolo "Inquietanti privilegi per i cittadini illustri", *Ibidem*, n. 72, 1985.